

Fano, lì 28.03.2022

A tutte le Aziende interessate
loro sedi

CIRCOLARE N. 14/2022

OGGETTO: DECRETO LEGGE n. 24/2022 “disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia covid-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Il Decreto Legge n. 24/2022 **entrato in vigore il 25/03/2022** dispone un graduale allentamento delle misure di contrasto al covid-19 secondo definite scadenze temporali, con la soppressione dell’obbligo del green pass a decorrere **dal 1° maggio 2022**.

Riportiamo in sintesi le novità di interesse per i Datori di lavoro.

SMART WORKING

Prevista **la proroga fino al 30 giugno 2022** della c.d. procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di lavoro agile (smart working) e la possibilità di fare ricorso a tale modalità **anche in assenza degli accordi individuali**.

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Viene **prorogato fino al 30 aprile 2022** l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass base, da parte di tutti i lavoratori, per accedere ai luoghi di lavoro.

Pertanto dal 25 marzo al 30 aprile viene meno l’obbligo, per i lavoratori over 50, di possedere ed esibire il green pass rafforzato, ma è sufficiente il possesso del green pass base (modifica apportata in sede di pubblicazione del decreto, così come confermato anche dal Ministero della Salute).

Fino a tale data, i lavoratori che comunicano di non essere in possesso della certificazione o che risultano privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro saranno considerati **assenti ingiustificati** mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Dopo il 5° giorno di assenza, il Datore di Lavoro, può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione; il periodo non può essere superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 30 aprile 2022.

OBBLIGO VACCINALE – PROFESSIONI SANITARIE

L’obbligo vaccinale per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario viene **prorogato fino al 31 dicembre 2022**.

GREEN PASS BASE

Nel mese di aprile solo i soggetti in possesso del **green pass base** possono accedere (elenco non esaustivo):

- ai servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- ai concorsi pubblici;
- ai corsi di formazione pubblici e privati;
- in alcune tipologie di mezzi di trasporto (vedi dettaglio in decreto).

GREEN PASS RAFFORZATO

Sempre nel medesimo mese di aprile 2022 solo i soggetti in possesso del **green pass rafforzato** possono accedere ai seguenti servizi ed attività (elenco non esaustivo):

- piscine, palestre, centri benessere, sport di squadra;
- convegni e congressi;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono al chiuso.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE NEI LUOGHI DI LAVORO

Fino al 30 aprile 2022 è obbligatorio su tutto il territorio nazionale indossare le mascherine in tutti i luoghi al chiuso. Per i lavoratori sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche, mentre, ad esempio, per accedere ai mezzi di trasporto è necessario indossare la mascherina FFP2.

ISOLAMENTO SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19 E AUTOSORVEGLIANZA

Isolamento: dal **1° aprile**, per i i soggetti positivi al covid-19, cessa l'obbligo di isolamento all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.

Autosorveglianza: dal **1° di aprile**, per i contatti stretti di positivi al covid-19, rimane l'obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto ed effettuare un test alla prima comparsa dei sintomi.

N.B il Ministero della Salute con propria circolare dovrà definire le modalità attuative dei suddetti provvedimenti.

SANZIONI

La violazione delle disposizioni relative alle misure covid-19 è punita con sanzione amministrativa **da 400 euro a 1.000 euro**.

Dopo due violazioni dell'obbligo di verifica commesse in giornate diverse, **a partire dalla terza violazione, ai titolari o i gestori dei servizi e delle attività interessate è applicabile la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni**.

Dopo una violazione dell'obbligo di verifica del possesso del green pass rafforzato per l'accesso ai seguenti servizi ed attività:

- attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizione sportive, che si svolgono al chiuso;

è prevista, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da 1 a 10 giorni.

Cordiali saluti

*Lucarelli Consulenza del Lavoro
Studio Associato*